



Camera dei Deputati

IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Proposta di legge C. 2665 recante

***“Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea”***

Contributo dell’Agenzia delle entrate

2 marzo 2026

Sommario

Premessa.....	3
1. Oggetto e finalità della proposta di legge.....	3
2. Considerazioni tecniche.....	6

Premessa

In merito alla richiesta di una memoria scritta riguardante la proposta di legge C. 2665, di iniziativa dei deputati Iaria e altri, recante *“Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”*, si riporta, di seguito, il contributo dell’Agenzia delle entrate per quanto concerne gli aspetti fiscali di competenza.

La proposta di legge in esame si inserisce nel contesto di una più ampia riforma in materia di trasporti pubblici non di linea, ad oggi disciplinata dalla legge-quadro 15 gennaio 1992, n. 21, prevedendo, per quanto di interesse, l’introduzione del cosiddetto “tassametro fiscale”, uno strumento che consentirebbe la memorizzazione e la trasmissione dei dati relativi ai servizi offerti dai titolari di regolare licenza di taxi, al fine di garantire maggiore trasparenza e tracciabilità delle corse.

1. Oggetto e finalità della proposta di legge

Dal punto di vista fiscale, l’attuale disciplina in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea prevede che i titolari di licenza taxi rientrino tra i soggetti che eseguono le prestazioni di **trasporto di persone** di cui all’**articolo 22, primo comma, n. 3)**, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e che, quindi, gli stessi siano **esonerati** dall’obbligo di emissione della fattura, se questa non è richiesta dal cliente.

I medesimi soggetti sono, altresì, **esonerati** da qualunque obbligo di **certificazione dei corrispettivi** (mediante scontrino/ricevuta fiscale, ad oggi sostituito dall’obbligo di **memorizzazione** e di **trasmissione** dei dati dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) in forza dell’articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, a sua volta richiamato dal decreto del Ministero delle economia e delle finanze del 10 maggio 2019¹, che disciplina gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica dei dati dei

¹ Cfr. articolo 1, comma 1, lett. a), del citato D.M.

corrispettivi, ferma restando, comunque, la possibilità di effettuare i predetti adempimenti su base volontaria².

Inoltre, ai sensi dell'**articolo 10, primo comma, n. 14)**, del d.P.R. n. 633 del 1972, sono **esenti** dall'imposta sul valore aggiunto le *“prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri”*. Per **“veicoli da piazza”** sono da intendersi quelli adibiti al servizio di taxi, che si colloca nell'ambito degli autoservizi pubblici non di linea.

A tal proposito, si precisa che, ai sensi dell'**articolo 36-bis** del citato d.P.R. n. 633 del 1972, *“Il contribuente che ne abbia data **preventiva comunicazione** all'ufficio è **dispensato** dagli obblighi di **fatturazione e di registrazione** relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'articolo 10, tranne quelle indicate al primo comma, numeri 11), 18) e 19), e al terzo comma dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente”*.

Pertanto, dal combinato disposto delle norme citate, emerge che i titolari di licenza taxi che effettuino prestazioni di trasporto urbano avvalendosi del **regime di esenzione IVA** di cui al richiamato articolo 10, primo comma, n. 14), del d.P.R. n. 633 del 1972, potrebbero, esercitando la facoltà di cui all'articolo 36-bis, **sottrarsi** all'applicazione dell'obbligo di certificare i corrispettivi percepiti per ogni corsa effettuata.

Nel delineato contesto normativo, la proposta di legge in esame, mediante la previsione dell'articolo 1, comma 1, lettera h), intende integrare la citata legge-quadro n. 21 del 1992, introducendovi il nuovo articolo 13-bis, rubricato **“Tassametro fiscale”**, volto a prescrivere, per i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi, l'**obbligo** – a decorrere dal **1° gennaio 2026** – di emettere una **ricevuta fiscale** per ciascuna prestazione resa.

La disposizione in rassegna disciplina, altresì, le **modalità** di emissione della ricevuta fiscale, prevedendo che essa sia generata tramite un **tassametro fiscale** che deve essere

² Cfr. il successivo comma 3 dell'articolo 1 del citato D.M.

*“omologato e conforme alle specifiche tecniche che saranno definite con **decreto** del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (...)”. Viene, inoltre, precisato che tale strumento “registra e documenta **in tempo reale** il corrispettivo da pagare, indicando:*

*a) il numero di **licenza** del taxi;*

*b) la **data** e l’**orario** di inizio e fine servizio;*

*c) l’**importo** totale dovuto dall’utente;*

*d) l’**aliquota** dell’imposta sul valore aggiunto applicata, ove prevista, ovvero l’esenzione ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.*³

Con riferimento alle modalità operative, la disposizione⁴ prevede che il tassametro fiscale sia “collegato a un **sistema** di memorizzazione e trasmissione dei dati” che consenta all’Agenzia delle entrate “di **monitorare** le operazioni in modalità telematica” e di acquisire, con **cadenza giornaliera**, i dati memorizzati e comunicati dal singolo apparecchio, ferme restando la tutela e la protezione di tutti i dati personali dell’utente.

Nell’ipotesi in cui il tassametro fiscale presenti dei **problemi di funzionamento**, il conducente è tenuto, comunque, a fornire all’utente una **ricevuta fiscale cartacea** in sostituzione di quella telematica, nella quale dovranno essere annotate tutte le medesime informazioni in precedenza menzionate. Resta a carico del conducente l’obbligo di provvedere alla riparazione o alla **sostituzione** del tassametro fiscale, da effettuarsi entro il termine di settantadue ore dal malfunzionamento, secondo quanto sarà stabilito con il citato **decreto** del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.⁵

A un ulteriore **decreto** del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, è demandata

³ Cfr. articolo 1, comma 1, lettera h), n. 1, della proposta di legge in commento.

⁴ Cfr. articolo 1, comma 1, lettera h), n. 2, della proposta di legge in commento.

⁵ Cfr. articolo 1, comma 1, lettera h), n. 3, della proposta di legge in commento.

la definizione delle “**caratteristiche tecniche** e le **modalità attuative e operative per il funzionamento del tassametro fiscale e la gestione dei dati raccolti**”.⁶

Il nuovo articolo 13-bis si conclude⁷ con la previsione della **destinazione** del maggior gettito derivante dall’attuazione delle disposizioni in oggetto al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale⁸.

2. Considerazioni tecniche

Dal punto di vista tecnico, in via preliminare, si rappresenta che la proposta di legge in esame, così come indicato nella relazione a corredo, mira ad aggiornare l’attuale disciplina dell’esercizio professionale del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (servizi di taxi e di noleggio con conducente), oggi caratterizzata da “*una normativa frammentata e da competenze eccessivamente parcellizzate a livello comunale*”⁹. In tale contesto, l’introduzione, ad opera dell’articolo 1, comma 1, lettera h), dell’obbligo, per i titolari di licenza taxi, di emettere – tramite il tassametro fiscale – una ricevuta fiscale per ciascun servizio effettuato consentirebbe di **tracciare** i corrispettivi conseguiti nell’esercizio dell’attività.

Si osserva, tuttavia, che la formulazione proposta non appare correttamente coordinata con il quadro normativo vigente, in particolare, con riferimento all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, che, come innanzi accennato, reca una disciplina di ordine generale riguardante la documentazione delle operazioni rese nei confronti del pubblico, in assenza di fattura. Pertanto, in considerazione della vigenza della suddetta disciplina di carattere generale, sembrerebbe più opportuno, dal punto di vista della tecnica legislativa, introdurre la norma proposta all’interno del menzionato articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 (anziché nell’ambito della legge-quadro n. 21 del 1992, come prospettato), coordinando la disposizione introducenda anche con la previsione del comma 3 del medesimo articolo 2,

⁶ Cfr. articolo 1, comma 1, lettera h), n. 4, della proposta di legge in commento.

⁷ Cfr. articolo 1, comma 1, lettera h), n. 5, della proposta di legge in commento.

⁸ Cfr. articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

⁹ Cfr. relazione introduttiva alla proposta normativa in commento.

che stabilisce il collegamento obbligatorio tra lo strumento con il quale sono accettati i pagamenti elettronici e quello tramite il quale vengono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi.

In secondo luogo, considerato che l'articolo 2, comma 1, lettera l), del d.P.R. n. 696 del 1996 ricomprende, tra le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione, «(...) *le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi (...)*», si renderebbe necessario, al fine di rimuovere l'esonero in parola, eliminare, dall'elenco delle operazioni indicate, il riferimento alle suddette prestazioni di trasporto.

Considerato, inoltre, che – in base al combinato disposto degli **articoli 10, primo comma, n. 14), e 36-bis del d.P.R. n. 633 del 1972** – i titolari di licenza taxi che effettuino prestazioni di trasporto urbano avvalendosi del regime di esenzione IVA potrebbero sottrarsi all'applicazione dell'obbligo di certificare i corrispettivi percepiti per ogni corsa effettuata, laddove si intendesse rafforzare il suddetto obbligo di certificazione, si potrebbe intervenire sul disposto del citato **articolo 36-bis**, stabilendo che la dispensa, ivi prevista, dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti **non trovi applicazione** con riferimento all'obbligo, per i titolari di licenza taxi, di certificare i corrispettivi percepiti per ogni corsa effettuata.

Appare, altresì, opportuno stabilire il **trattamento sanzionatorio** applicabile in ipotesi di violazione degli obblighi indicati dalla norma, eventualmente rinviando alla previsione di cui all'**articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471** (la cui disciplina sarà sostituita – a decorrere dal 1° gennaio 2027 – dall'articolo 31 del Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, approvato con il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173).

Per quanto attiene alla previsione di generare una ricevuta fiscale tramite un tassametro fiscale omologato e conforme alle **specifiche tecniche** stabilite con decreto del **Ministero dell'economia e delle finanze** di concerto con il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, si fa presente che i dispositivi ad oggi in uso sui taxi esulano dalla regolamentazione fiscale e sono omologati da strutture che non sono collegate con l'Amministrazione finanziaria. Pertanto, si renderebbe necessaria l'implementazione di procedure che permettano una **comunicazione** tra i predetti dispositivi e il sistema di

memorizzazione e trasmissione dei dati per consentire all'Agenzia delle entrate di **monitorare** le operazioni in modalità telematica.

Sarebbe, quindi, opportuno che le specifiche tecniche fossero definite dal **Ministero dell'economia e delle finanze** – sentita l'Agenzia delle entrate – in modo da garantire l'omogeneità con quanto già in essere in relazione alle apparecchiature di natura fiscale (ad esempio, registratori telematici e biglietterie automatizzate).

La nuova disposizione prevede, inoltre, che il tassametro fiscale sia collegato a “**un sistema** di memorizzazione e trasmissione dei dati che consente all'Agenzia delle entrate di monitorare le operazioni in modalità telematica. I dati memorizzati sono trasmessi ogni giorno all'Agenzia delle entrate, garantendo la protezione dei dati personali dell'utente”. Il sistema cui si fa riferimento dovrà corrispondere necessariamente a una delle soluzioni indicate nell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015, fermo restando che, analogamente a quanto disposto per la trasmissione telematica dei corrispettivi, sarebbe troppo **oneroso** comunicare all'Agenzia i dati di ogni singola corsa, mentre sarebbe fattibile la trasmissione dei dati dei **corrispettivi giornalieri** (in linea con l'articolo 2, comma 1, dello stesso decreto legislativo). A tale riguardo, la locuzione “*monitorare le operazioni in modalità telematica*” andrebbe ricondotta, dunque, alla **ricezione** dei dati dei corrispettivi giornalieri aggregati.

Inoltre, la proposta normativa prevede che il tassametro fiscale debba indicare, tra l'altro, “il **numero di licenza del taxi**”. Al riguardo, si fa presente che l'Agenzia delle entrate può elaborare esclusivamente dati correlati ad un **codice fiscale** o a una **partita IVA** validi, per cui sarà necessario **integrare** tali informazioni con il codice fiscale del titolare di licenza, ovvero assicurare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunichi all'Agenzia delle entrate l'associazione tra il numero di licenza del taxi e il codice fiscale del titolare, o comunque garantire che l'apparecchio sia **univocamente associato** ad un codice fiscale o a una partita IVA.

Si evidenzia, infine, la necessità di modificare le **tempistiche** definite nella nuova disposizione, in quanto non sembra coerente prevedere la decorrenza delle previsioni che introducono il nuovo obbligo relativo al tassametro fiscale già dal **1° gennaio 2026**, ancorché non siano state ancora definite le modalità attuative della disposizione. Si

rappresenta, quindi la necessità di prevedere che la decorrenza della disposizione venga **posticipata** rispetto alla definizione delle modalità attuative e delle regole tecniche necessarie per consentire ai contribuenti di adeguarsi al nuovo adempimento. A tal fine, si potrebbe individuare un termine “mobile”, prevedendo, ad esempio, che il nuovo obbligo decorra dal 1° gennaio dell’anno successivo (o del secondo anno successivo) a quello di entrata in vigore della disposizione.

Ad ogni modo, nel definire la decorrenza delle nuove disposizioni andrebbe tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), che esclude sia la retroattività delle disposizioni tributarie sia l’introduzione di *«adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti»*.